

L'origine dei vini tipici per i quali si costituiscono i Consorzi e la relativa delimitazione del territorio corrispondente saranno fissate, prima del riconoscimento dei Consorzi stessi, con decreto del ministro dell'agricoltura e foreste di concerto con quello delle corporazioni.

GERVASIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Su che cosa?

GERVASIO. Sull'articolo 2.

PRESIDENTE. Non si può più domandare la parola: è un articolo unico.

GERVASIO. Come si fa a discutere allora?

PRESIDENTE. Poteva chiedere di parlare nella discussione generale. E poi, quando siamo passati alla discussione degli articoli, ella aveva ancora diritto di domandare la parola sull'articolo unico.

GERVASIO. Sono 21 articoli.

PRESIDENTE. No, l'articolo è unico, perchè si tratta di una conversione in legge. Ad ogni modo, poichè Ella è caduto in errore sull'ordine della discussione, le consento di parlare.

GERVASIO. Mi servirà di istruzione per il futuro.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GERVASIO. Secondo me la dizione dell'articolo 2 non rispecchia completamente quello che è lo spirito della legge e quello che è il contenuto della dotta ed esauriente relazione, nel senso cioè che lascia adito ad un dubbio.

Volendo proteggere i vini tipici, non è chiaramente detto che debbano essere esclusi i vini comuni e quelli da taglio. Quindi proporrei al ministro dell'agricoltura che al primo comma, dove è detto: « Agli effetti del presente decreto sono considerati vini tipici i vini genuini pregevoli e quelli speciali » si aggiungesse, « i vini da pasto, genuini pregevoli e quelli speciali, esclusi quindi i vini da taglio », ecc.

Questo per una maggiore chiarificazione di quello che è lo spirito informativo della legge.

PRESIDENTE. Il relatore camerata Pavoncelli ha facoltà di esprimere la sua opinione su questa proposta del camerata Gervasio.

PAVONCELLI, *relatore*. Io ritengo che l'aggiunta proposta dall'onorevole Gervasio non occorra per il fatto che nella dizione dell'articolo 2 è già precisamente espresso con parole piuttosto chiare che i vini considerati dalla legge sono quelli che hanno particolare finezza o bontà.

Ma comunque, dal momento che è stato sollevato il dubbio d'inclusione dei vini da taglio, sarà bene che il Governo precisi che dalla legge siano esclusi i vini da taglio. Ciò è semplicemente evidente per il fatto che non è possibile tutelare con marchio vini non diretti al consumo e che sono spediti in serbatoi e poi travasati in fusti e per i quali sarebbe difficilissimo dal punto di vista pratico assicurare la garanzia del marchio voluto dalla legge.

E d'altra parte non è richiesto da nessuna utilità che i vini da taglio siano compresi nella legge dei vini tipici. Infatti quando il nostro paese esportava largamente vini da taglio all'estero non aveva una legge sui vini tipici. Ed anche un paese concorrente che produce largamente vini da taglio e sapientemente organizzato per l'esportazione, cioè la Spagna, non ha una legge sui vini tipici.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'On. ministro dell'agricoltura.

ACERBO, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Effettivamente lo scopo precipuo di questa legge sui vini tipici è quello della tutela dei vini da pasto. Però non credo sia opportuno farne menzione esplicita, cioè escludere dall'articolo 2 i vini da taglio, per non restringere pregiudizialmente la competenza del Governo poichè si può presentare l'opportunità dell'intervento del Governo anche, sia pure eccezionalmente, per la protezione di qualche vino da taglio.

Perciò assicuro il relatore che, in via di massima, s'intende che questa legge riguarda proprio i vini da pasto; ma pregherei il camerata Gervasio di non insistere sulla dizione perchè non vorrei, come ho detto, definitivamente limitata la competenza del Governo.

E poichè ho la parola, mi permetta il presidente, che dia alcune delucidazioni non sul testo della Commissione, che accetto, ma sulla parte della pregevolissima ed interessantissima relazione del camerata Pavoncelli in cui illustra precisamente l'articolo 2.

Rilevo che non c'è dubbio che i vini pregevoli, i così detti vini aristocratici, che onorano all'estero la nostra enologia, meritino particolare considerazione e vigile e amorevole difesa. Ma vi sono in Italia, quasi in ogni regione viticola, dei vini anch'essi di pregio che sino a questo momento non sono stati sufficientemente valorizzati per povertà di iniziativa o per difetto di organizzazione commerciale, e che costituiscono anch'essi una